



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 luglio 2015
(OR. en)

11234/15

COMPET 374
IND 117
MI 507
RECH 213
ENT 165
TELECOM 164

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	17 luglio 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 338 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE NEL PERIODO DAL 2011 AL 2013

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 338 final.

All.: COM(2015) 338 final



Bruxelles, 17.7.2015
COM(2015) 338 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/34/CE NEL PERIODO DAL 2011 AL
2013**

{SWD(2015) 137 final}

Indice

SINTESI	3
---------	---

PARTE I: NORMAZIONE 4

1.	INTRODUZIONE	4
2.	PROCEDURA D'INFORMAZIONE	4
2.1.	<i>FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA NEL PERIODO 2011-2012</i>	4
2.2.	<i>CONCLUSIONE</i>	4
3.	MANDATI	5
3.1.	<i>FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DEI MANDATI DI NORMAZIONE NEL PERIODO 2011-2012</i>	5
3.2.	<i>TENDENZE REGISTRATE PER QUANTO RIGUARDA I MANDATI</i>	6
3.3.	<i>CONCLUSIONE</i>	6
4.	OBIEZIONI FORMALI	7
4.1.	<i>FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA NEL PERIODO 2011-2012</i>	7
4.2.	<i>CONCLUSIONE</i>	7
5.	NUOVO QUADRO LEGISLATIVO	7

PARTE II: REGOLAMENTAZIONI TECNICHE 8

1.	SVILUPPI NEL PERIODO 2011-2013	8
1.1.	<i>RICORSO ALLA PROCEDURA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PER UNA "MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE"</i>	8
1.2.	<i>RICORSO ALLA PROCEDURA PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ</i>	9

1.3.	<i>MIGLIORAMENTI NELLA GESTIONE DELLA PROCEDURA 98/34</i>	10
2.	<i>APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 98/34</i>	10
2.1.	<i>EFFICACIA: QUADRO GENERALE</i>	10
2.2.	<i>RICORSO ALLA PROCEDURA D'URGENZA</i>	14
2.3.	<i>NOTIFICA DI "MISURE DI INCENTIVAZIONE DI CARATTERE FISCALE O FINANZIARIO"</i>	15
2.4.	<i>MISURE PRESE A SEGUITO DELLE REAZIONI DELLA COMMISSIONE</i>	15
2.5.	<i>MISURE PRESE A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA</i>	15
2.6.	<i>DIALOGO CON GLI STATI MEMBRI</i>	15
2.7.	<i>RICHIESTE DI ACCESSO AI DOCUMENTI EMESSI A NORMA DELLA DIRETTIVA 98/34</i>	16
2.8.	<i>CONCLUSIONE</i>	16

SINTESI

La presente relazione analizza l'applicazione delle procedure stabilite dalla direttiva 98/34/CE¹ nel periodo dal 2011 al 2013 per quanto riguarda le regolamentazioni tecniche nonché nel 2011 e nel 2012 per quanto riguarda le norme (la parte relativa alla normazione della direttiva 98/34/CE è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013 dal regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea², al fine di affrontare meglio le sfide future della normazione europea). Viene evidenziato l'importante contributo apportato dalla procedura di notifica al funzionamento del mercato unico e all'attuazione della politica per una migliore regolamentazione³.

¹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998), modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998).

² Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pagg. 12-33).

³ Piano d'azione "semplificare e migliorare la regolamentazione" (COM (2002) 278 def.). Si veda anche *Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea*, COM(2005) 97 def.; *Attuazione del programma comunitario di Lisbona - Una strategia per la semplificazione del contesto normativo*, COM(2005) 535 def.; *Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea*, COM(2006) 689 definitivo; *Secondo esame strategico del programma per*

La parte relativa alla normazione riguarda la procedura d'informazione nel campo delle norme, le richieste della Commissione alle organizzazioni europee di normazione (OEN)⁴ in merito ai lavori di normazione ("mandati") e alle obiezioni formali in merito alle norme. Ciascuna di queste attività si è dimostrata di grande utilità per il funzionamento del mercato unico. Questa procedura d'informazione ha reso trasparenti le norme a livello nazionale e, di conseguenza, europeo e ha motivato gli organismi nazionali di normazione (ONN) a continuare a prendere iniziative a livello europeo promuovendo in tal modo l'armonizzazione europea. Le obiezioni formali hanno permesso agli Stati membri e alla Commissione di garantire che l'uso delle norme ai fini della legislazione del "nuovo approccio" sia conforme agli obiettivi del regolamento. I mandati hanno costituito un mezzo per determinare i rapporti tra i servizi della Commissione e gli organismi di normazione, nonché un'interfaccia tra il livello politico e la sua espressione tecnica.

La notifica alla Commissione delle regolamentazioni tecniche nazionali prima della loro adozione si è nuovamente dimostrata uno strumento efficace ad evitare che si creino ostacoli agli scambi, favorendo al tempo stesso la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri e tra questi ultimi. La procedura di notifica ha consentito di guidare l'attività normativa nazionale in determinati settori emergenti e di migliorare la qualità delle regolamentazioni tecniche nazionali, in termini di trasparenza, leggibilità ed efficacia, nei settori non armonizzati o parzialmente armonizzati. La maggiore chiarezza del quadro legislativo dei singoli Stati membri ha aiutato gli operatori economici a ridurre i costi di consultazione delle regolamentazioni e di una loro corretta applicazione.

legiferare meglio nell'Unione europea, COM(2008) 32 definitivo; *Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea*, COM(2009) 15 definitivo e *Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*, COM(2010) 543.

⁴ CEN (Comitato Europeo di Normazione), CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) e ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione).

PARTE I: NORMAZIONE

1. INTRODUZIONE

La presente sezione descrive l'applicazione pratica della parte della direttiva 98/34/CE relativa alla normazione, che si articola in tre attività principali: la procedura d'informazione sulle norme, le richieste della Commissione alle organizzazioni europee di normazione riguardanti lavori di normazione (mandati⁵) e le obiezioni formali in merito alle norme nell'ambito delle direttive fondate sul nuovo approccio. Vengono fornite e illustrate le statistiche relative al periodo 2011-2012, poiché la parte della direttiva 98/34/CE riguardante la normazione è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013 dal regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.

2. PROCEDURA D'INFORMAZIONE

La procedura d'informazione nel campo delle norme serve a monitorare le nuove attività di normazione introdotte dagli ONN (riconosciuti a norma della direttiva 98/34/CE). Il sistema di notifica è stato istituito soprattutto per consentire agli altri organismi di formulare osservazioni, di partecipare ai lavori o di chiedere l'avvio di iniziative a livello europeo (vedi allegato 1).

1.1. Funzionamento della procedura nel periodo 2011-2012

Il funzionamento della procedura è rimasto efficace anche nel periodo 2011-2012. Come risulta dalle relazioni presentate ogni anno da CEN e CENELEC, la media annua delle misure nazionali notificate è rimasta essenzialmente stabile nel 2011 e nel 2012. Nell'allegato 2 figura una ripartizione delle notifiche per Stato membro.

Confrontando le statistiche del 2011-2012 con quelle del periodo precedente, risulta che il numero di notifiche effettuate dai paesi dell'UE27 è rimasto stabile con 1750-2000 notifiche all'anno (senza considerare la situazione eccezionale del 2010).

La ripartizione settoriale (allegato 3) mostra che il settore dell'edilizia, nella sua definizione più ampia, continua a predominare tra le notifiche nazionali al CEN. Anche i prodotti alimentari e i prodotti petroliferi hanno rappresentato un settore significativo nell'ambito del CEN. Nel CENELEC gli accessori elettrici, i cavi, elettrici e gli impianti elettrici negli edifici hanno costituito sottosectori importanti sia nel 2011 sia nel 2012.

Le informazioni divulgate nell'ambito della procedura hanno continuato a dar luogo a richieste di ulteriori precisazioni da parte dei servizi della Commissione e a domande riguardanti lo "status quo" (articolo 7) derivanti dalle notifiche o da altre fonti.

Esclusa la situazione piuttosto eccezionale del 2010, il numero di notifiche è stato relativamente stabile o è persino calato dal 2006. Questa tendenza riguarda anche gli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007 e può essere interpretata come segno di una buona integrazione nel sistema, poiché l'attività di normazione tende a spostarsi dal livello nazionale a quello europeo. In generale la procedura è applicata bene e funziona correttamente.

⁵ Per mandati si intendono gli inviti alle OEN, che possono essere accettati a determinate condizioni.

1.2. Conclusione

La procedura d'informazione riveste tuttora un ruolo importante nel motivare gli organismi nazionali di normazione a conferire una dimensione europea alle loro iniziative, sostenendo quindi il mercato unico e l'armonizzazione europea. Le notifiche dagli Stati membri dell'UE12 sono stabili, e questo può essere considerato un buon segno della loro integrazione nel sistema.

Dal 1° gennaio 2013 la parte della direttiva 98/34/CE relativa alla normazione è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, al fine di affrontare meglio le sfide future della normazione europea. Questo riguarda in particolare l'elaborazione di un maggior numero di norme per i servizi, l'evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali e la crescente necessità di rendere il sistema europeo di normazione più inclusivo. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 mantiene tuttavia una procedura d'informazione simile a quella gestita a norma della direttiva 98/34/CE, anche se con lievi modifiche.

3. MANDATI

I "mandati" di normazione sono uno strumento di provata efficacia, di cui la Commissione si serve per ottenere specifiche tecniche a sostegno della legislazione e/o delle politiche europee. Si tratta al tempo stesso di richieste agli OEN di un lavoro di normazione e di un quadro di riferimento per tale lavoro (vedi allegato 1). I mandati sono indispensabili laddove le norme fungano da sostegno alla legislazione, ad esempio nell'ambito delle direttive fondate sul nuovo approccio.

1.3. Funzionamento della procedura dei mandati di normazione nel periodo 2011-2012

Durante il periodo in esame, sono stati conferiti in totale 43 mandati agli OEN, cui si sono aggiunti 8 mandati di modifica. La proporzione di modifiche è relativamente superiore a quella degli anni precedenti (vedi allegato 4). Anche il numero dei mandati riguardanti le direttive fondate sul nuovo approccio (13, più le 8 modifiche) è aumentato rispetto al periodo precedente.

La procedura dei mandati di normazione funziona bene. Le consultazioni informali che precedono la distribuzione dei documenti ai membri del comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche garantiscono generalmente un accordo consensuale sul mandato prima dell'avvio delle consultazioni formali.

Le parti interessate alla normazione europea – ANEC (Associazione europea per il coordinamento della rappresentanza dei consumatori in materia di normazione), ECOS (Organizzazione ambientale dei cittadini europei nel campo della normazione), NORMAPME (Ufficio europeo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per la normazione) e ETUI-REHS (Istituto sindacale europeo – Ricerca, istruzione, salute e sicurezza) – risultavano ben integrate nel processo durante il periodo in esame e questo rende più trasparenti le consultazioni informali.

Per migliorare ulteriormente la trasparenza, la DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI gestisce una base dati in cui tutti i mandati conferiti in passato sono elencati secondo un numero progressivo M/xxx. La base dati è accessibile al pubblico sul sito Internet:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome>

Durante il periodo in esame è proseguita la prassi di informare il comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche in merito a tutte le consultazioni sui mandati mediante un elenco aggiornato.

1.4. Tendenze registrate per quanto riguarda i mandati

Nel periodo in esame, sono stati conferiti mandati a sostegno di atti legislativi riguardanti settori estremamente diversi, tra cui i più significativi comprendono: leggi sui prodotti da costruzione, sulla progettazione ecocompatibile, sulla protezione dei consumatori e sulla tutela dell'ambiente. L'ampiezza dei settori legislativi dimostra l'importanza attribuita al modello.

La gamma delle questioni oggetto dei mandati continua ad ampliarsi. Nel contempo i mandati conferiti per le direttive fondate sul nuovo approccio sono ancora molto importanti e il loro numero in realtà è aumentato rispetto ai periodi oggetto delle relazioni precedenti. Continuano ad essere numerosi i mandati in altri settori, in particolare in campi quali la protezione dei consumatori e l'ambiente.

Il numero di mandati a sostegno della legislazione diversa dal "nuovo approccio" (vedi allegato 4) è rimasto relativamente alto rispetto al periodo precedente e dimostra che questo modello di coregolamentazione continua ad essere adottato in un'ampia gamma di politiche dell'UE. I mandati a sostegno della direttiva 2009/125/CE (la direttiva sulla progettazione ecocompatibile) hanno costituito un importante contributo in questo settore.

Nel periodo 2011-2012 sono stati conferiti sei mandati⁶ a sostegno della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. Tali mandati riguardano prodotti quali lavastoviglie per uso domestico, lampade, condizionatori d'aria, pompe o ventilatori.

La tendenza a servirsi dei mandati per sostenere la legislazione che non rientra nel "nuovo approccio" e per i nuovi settori dimostra che la normazione europea viene utilizzata sempre più spesso a sostegno di una politica per una migliore regolamentazione. Questa tendenza è stata riconosciuta e incoraggiata nella comunicazione della Commissione del 2011 "Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020"⁷.

Il numero di mandati a sostegno della politica europea ha continuato calare e per la seconda volta consecutiva è leggermente inferiore rispetto al periodo oggetto dell'ultima relazione. I cinque mandati strategici comprendono tuttavia alcune delle principali iniziative volte a promuovere l'interoperabilità, come il mandato sulle reti intelligenti o il mandato sull'industria spaziale.

Nessun mandato di normazione è stato conferito in questo periodo per il settore dei servizi.

1.5. Conclusione

La procedura dei mandati è ormai consolidata e ora è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1025/2012. La consultazione informale degli OEN e di tutte le parti interessate (in particolare delle parti europee che rappresentano gli utilizzatori delle future norme) prima delle consultazioni in sede di comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche è indispensabile.

⁶ I mandati M481, M485, M488, M495, M498 e M500 fanno riferimento alla direttiva 2005/32/CE.
⁷ COM(2011) 311 def. dell'1.6.2011.

Per rendere più trasparente il funzionamento del comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche, i servizi della Commissione hanno continuato nel periodo in esame la prassi introdotta nel 2006 di invitare le parti interessate alla normazione europea ANEC, ECOS, ETUI-REHS e NORMAPME a partecipare alle riunioni allargate.

La procedura dei mandati ha contribuito in misura considerevole a sviluppare il ruolo della normazione in nuovi settori della legislazione e delle politiche dell'UE.

4. OBIEZIONI FORMALI

Le direttive fondate sul nuovo approccio contengono clausole di salvaguardia per i casi in cui una norma armonizzata non permetta ai prodotti di rispettare i requisiti essenziali delle direttive in questione. In questi casi, gli Stati membri o la Commissione possono sollevare un'obiezione formale alla norma, sulla quale viene consultato il comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche (vedi l'allegato 1 per la descrizione dettagliata della procedura).

1.6. Funzionamento della procedura nel periodo 2011-2012

Rispetto agli anni precedenti, il numero di obiezioni che hanno dato luogo a decisioni della Commissione è leggermente diminuito nel periodo in esame. La Commissione ha adottato solo una decisione che ha limitato la presunzione di conformità. Tale decisione riguardava tuttavia due obiezioni formali contro la stessa norma armonizzata (vedi allegato 5).

1.7. Conclusione

Il funzionamento della procedura in generale è stato soddisfacente. Rispetto al periodo oggetto dell'ultima relazione, l'intervallo che intercorre tra l'obiezione e l'adozione della decisione è stato notevolmente ridotto nel 2011 e nel 2012.

Analogamente ai mandati, e per motivi di trasparenza, la Commissione rende pubbliche le decisioni sulle obiezioni formali secondo un metodo consolidato e ad ogni riunione del comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche rende disponibile una tabella aggiornata delle azioni connesse alle obiezioni formali.

5. NUOVO QUADRO LEGISLATIVO

Dal 1° gennaio 2013 la parte della direttiva 98/34/CE relativa alla normazione è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, che ha introdotto modifiche significative per quanto riguarda la procedura d'informazione, la procedura di mandato e le obiezioni formali.

In conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1025/2012 sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione specifica sull'attuazione di detto regolamento nel periodo dal 2013 al 2015.

PARTE II: REGOLAMENTAZIONI TECNICHE

1. SVILUPPI NEL PERIODO 2011-2013

La procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche nazionali ("la procedura") consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare preventivamente le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) e per i servizi della società dell'informazione (vedi allegato 6). La procedura si applica in versione semplificata agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), alla Svizzera e alla Turchia (vedi allegato 9).

Principali vantaggi della procedura

- La procedura permette di individuare i nuovi ostacoli al mercato interno prima ancora che abbiano un qualsiasi effetto negativo, evitando così procedure d'infrazione lunghe e costose;
- permette di individuare le misure protezionistiche che gli Stati membri potrebbero elaborare in circostanze eccezionali, quali una crisi economica e finanziaria;
- permette agli Stati membri di accertare il grado di compatibilità dei progetti notificati con la legislazione dell'Unione europea;
- consente un dialogo efficace tra gli Stati membri e la Commissione nella valutazione dei progetti notificati;
- rappresenta uno strumento di analisi comparativa che permette agli Stati membri di beneficiare delle idee dei loro partner al fine di risolvere problemi comuni in materia di regolamentazioni tecniche;
- permette agli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese (PMI) di far sentire la propria voce e di adeguare per tempo le loro attività alle future regolamentazioni tecniche. Tale diritto di controllo è ampiamente utilizzato dagli operatori economici, che in tal modo aiutano la Commissione e le autorità nazionali ad individuare qualsiasi ostacolo agli scambi;
- contribuisce all'applicazione del principio di sussidiarietà;
- è uno strumento di regolamentazione che può essere utilizzato per identificare i settori in cui è necessaria un'armonizzazione;
- contribuisce a migliorare la qualità delle regolamentazioni nazionali e dell'UE, conformemente all'approccio per "*una migliore regolamentazione*";
- contribuisce a migliorare la competitività delle imprese nel contesto della politica industriale.

1.8. Ricorso alla procedura nell'ambito dell'iniziativa per una "migliore regolamentazione"

Nella comunicazione *"Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea"*⁸ la Commissione ha evidenziato che il meccanismo di controllo preventivo istituito dalla direttiva 98/34/CE è indispensabile per migliorare le regolamentazioni nazionali riguardanti i prodotti e i servizi della società dell'informazione.

Nel quadro del piano d'azione della Commissione per la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo⁹ gli Stati membri sono stati invitati a presentare, insieme ai progetti notificati, gli eventuali studi d'impatto (o le relative conclusioni), qualora siano stati effettuati studi a livello interno. L'analisi di questi studi d'impatto incoraggia gli Stati membri a riflettere preventivamente sulla scelta dello strumento più adatto e consente alla Commissione di verificare la necessità e la proporzionalità delle misure proposte.

La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE contribuisce a migliorare la chiarezza e la coerenza dei progetti di legge nazionale notificati. Questa cooperazione sarà intensificata al fine di garantire un quadro regolamentare chiaro e leggibile per gli operatori economici assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica, dei consumatori e dell'ambiente.

Si incoraggiano le autorità nazionali a curare in modo particolare i seguenti aspetti:

- stesura dei progetti: chiarezza, coerenza, trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione dei testi;
- possibilità di consultare tutte le regolamentazioni di un dato settore mediante la pubblicazione in formato elettronico e cartaceo delle versioni consolidate dei testi;
- individuazione delle procedure che comportano un onere amministrativo eccessivamente complesso e gravoso per gli operatori economici, specie per quanto riguarda l'immissione di un prodotto sul mercato, in modo da evitarle.

1.9. Ricorso alla procedura per migliorare la competitività

Nel quadro della strategia Europa 2020, è stato proposto un nuovo approccio alla politica industriale basato su un'analisi della competitività nella legislazione.

In questo contesto, nell'ultimo aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale del 10 ottobre 2012 - *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica (COM (2012)582 final)* - la Commissione ha sottolineato quanto segue.

"Gli ostacoli al mercato interno in fatto di governance e regolamentazione derivano anche da settori che sono regolamentati dagli Stati membri, ad esempio le norme tecniche, il rifiuto di applicare il riconoscimento reciproco e le incoerenze tra 27 diversi sistemi di regole fiscali. Un'analisi a monte dei progetti di regole tecniche può prevenire l'insorgere di ostacoli regolamentari. Questo è appunto l'obiettivo della procedura di notifica prevista dalla direttiva 98/34/CE, che prevede che i progetti di atti legislativi contenenti norme tecniche sui prodotti e i servizi della società dell'informazione debbano essere comunicati alla

⁸ Vedi nota 3.

⁹ Vedi nota 3.

Commissione prima della loro adozione. La natura preventiva di questa procedura ha evitato un gran numero di infrazioni alle norme in materia di libera circolazione delle merci. La procedura di notifica può anche essere utilizzata per migliorare la legislazione nazionale secondo i principi del "legiferare meglio" e per mezzo del benchmarking. Il suo potenziale può essere ulteriormente sfruttato, raccomandando che gli Stati membri ricorrano all'analisi dell'incidenza sulla competitività nel contesto delle valutazioni d'impatto nazionali".

La comunicazione della Commissione sulla politica industriale fa esplicito riferimento alla direttiva 98/34/CE che, oltre al suo ruolo quale strumento di prevenzione degli ostacoli agli scambi all'interno dell'UE ha il compito di incoraggiare gli Stati membri a procedere a un'analisi della competitività della legislazione nazionale.

Tale approccio è stato approvato dalla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo nella **relazione del 18 dicembre 2013 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità (2013/2006(INI))** in cui ha incoraggiato a sfruttare meglio le potenzialità della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34 e ha proposto che gli Stati membri introducano l'analisi dell'incidenza sulla competitività nelle valutazioni di impatto effettuate in sede di elaborazione delle procedure legislative nazionali, nel contesto più ampio del "test del mercato unico" chiesto nella risoluzione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la *governance* del mercato unico.

In questo contesto gli Stati membri, nel marzo 2014, sono stati invitati a preparare a scadenza periodica un'analisi della competitività nella legislazione nazionale notificata nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 98/34/CE.

1.10. Miglioramenti nella gestione della procedura 98/34

La Commissione ha continuato a condurre diverse campagne nel periodo 2011-2013 al fine di aumentare la trasparenza ed intensificare il dialogo con le autorità nazionali. Alla base dati TRIS (sistema informativo sulle normative tecniche) sono stati apportati continui miglioramenti.

La Commissione ha lavorato al rinnovamento del sito web pubblico di TRIS (<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/>), al fine di spiegare la procedura 98/34 in modo più accessibile e di raggiungere un pubblico più ampio, in particolare le PMI. Il sito web garantisce l'accesso del pubblico ai progetti notificati nelle 23 lingue ufficiali dell'UE e alle informazioni chiave sullo svolgimento della procedura. Il numero di consultazioni online continua ad aumentare: dal 2011 al 2013 il numero delle ricerche è aumentato del 10% per giungere a circa 212 000 ricerche nel 2013 (vedi allegato 10). Più di 4 300 operatori economici si sono iscritti alla mailing list di TRIS, segnando un aumento del 25% rispetto al 2010.

Nel periodo 2012-2013, la Commissione ha inoltre prodotto un video sulla procedura 98/34 che aveva lo scopo di spiegare in modo semplice e gradevole il funzionamento della procedura e dei suoi benefici per le imprese, di incoraggiare la partecipazione attiva da parte delle imprese, in particolare le PMI, e di spiegare come possano utilizzare al meglio gli strumenti esistenti (siti web, basi dati, sistemi di allarme). Il video è stato pubblicato l'11 settembre 2013 ed è consultabile al seguente link: <http://www.youtube.com/watch?v=ziuAklsNKdI>. È stato pubblicizzato nei *social network* ed è stato visualizzato 2 675 volte dalle parti interessate dopo la sua pubblicazione.

2. APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 98/34

1.11. *Efficacia: quadro generale*

► Volume delle notifiche e settori interessati

Dal 2011 al 2013 la Commissione ha ricevuto 2114 notifiche (675 nel 2011, 734 nel 2012 e 705 nel 2013).

Come nel periodo oggetto dell'ultima relazione il numero più elevato di notifiche si è registrato nel settore dell'edilizia nel periodo in esame. Numerose misure riguardavano l'efficienza energetica degli edifici, le strutture in cemento armato, la pavimentazione stradale, i materiali costitutivi e la sicurezza antincendio degli edifici. Al secondo posto si sono attestati nuovamente i **prodotti agricoli, gli alimenti e le bevande**. In questo settore diverse misure hanno interessato l'igiene alimentare, la composizione e l'etichettatura di alimenti e bevande, gli imballaggi alimentari, i prezzi minimi per le bevande alcoliche, la composizione e la commercializzazione di bevande alcoliche e analcoliche. Le notifiche hanno conosciuto un aumento nel **settore delle telecomunicazioni** (apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, interfacce radio, hardware e software per la raccolta, la gestione e l'uso di dati ottenuti attraverso meccanismi elettronici installati a bordo dei veicoli (scatola nera)) e nel **settore dell'ambiente** (imballaggi e rifiuti di imballaggio, prodotti riciclabili, trattamento dei rifiuti biodegradabili) (vedi allegato 8.3).

► Aspetti esaminati

Nei **settori non armonizzati** cui si applicano gli articoli da 34 a 36 (libera circolazione delle merci), 49 e 56 (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le reazioni della Commissione intendevano richiamare l'attenzione degli Stati membri circa il rischio che l'adozione di un provvedimento ingiustificato e sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito creasse ostacoli agli scambi. La Commissione ha quindi garantito la conformità a tali principi e ha continuato ad invitare gli Stati membri ad inserire clausole di mutuo riconoscimento in ciascun progetto di regolamentazione tecnica che non rientra nei settori armonizzati.

Nei **settori armonizzati** le reazioni erano tese a garantire che le misure nazionali fossero necessarie, giustificate e compatibili con il diritto derivato dell'UE.

- Nel 2011, nel 2012 e nel 2013 gli Stati membri hanno notificato 512 progetti di regolamentazioni tecniche nel settore dell'**edilizia**. Tali progetti riguardavano tutti i tipi di prodotti da costruzione, quali ponti, strutture stradali in cemento armato, rivestimenti dei tetti a falde per edifici, attrezzature antincendio, dispositivi di soccorso, isolamento termico, materiali di riempimento sintetici, strutture in cemento armato, impianti elettrici in e su strutture in cemento armato nonché i materiali metallici a contatto con l'acqua potabile.

La Commissione ha esaminato in particolare i progetti di regolamentazioni tecniche che fissano ulteriori requisiti tecnici o test supplementari relativi ai prodotti da costruzione, ostacolando così la libera circolazione dei prodotti etichettati con il marchio CE. I progetti notificati sono stati esaminati principalmente alla luce della

direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione¹⁰ e del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio¹¹.

La Commissione ha inoltre esaminato un progetto di normativa che vieta l'installazione di caldaie alimentabili con petrolio fossile e gas naturale in edifici di nuova costruzione, salvo quando le caldaie alimentabili con petrolio e gas utilizzano unicamente energie rinnovabili. Il progetto notificato è stato esaminato alla luce della direttiva 2009/142/CE sugli apparecchi a gas (GAD)¹² e della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi¹³.

Le regolamentazioni tecniche relative agli edifici ad efficienza energetica sono state esaminate alla luce della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica¹⁴, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia¹⁵ e della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia¹⁶.

- Dal 2011 al 2013 gli Stati membri hanno notificato 393 progetti di regolamentazioni tecniche relative al settore alimentare e a quello agricolo. Tali progetti riguardavano, tra l'altro, i materiali a contatto con gli alimenti, le bevande energetiche, gli acidi grassi trans nei prodotti alimentari, vini e alcolici, l'etichettatura degli alimenti, in particolare le dichiarazioni nutrizionali, i marchi di qualità, il benessere degli animali da pelliccia e la commercializzazione di prodotti di pellicceria.

Alcuni Stati membri hanno notificato progetti di regolamentazioni che impongono restrizioni o divieti per quanto riguarda gli imballaggi alimentari contenenti bisfenolo A, in particolare gli imballaggi di alimenti destinati ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, e che prevedono avvertenze relative alla salute da apporre sugli imballaggi contenenti bisfenolo A. Le notifiche sono state esaminate alla luce alle disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci e del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari¹⁷.

¹⁰ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40 dell'11.2.1989, pagg. 12-26).

¹¹ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pagg. 5-43).

¹² Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pagg. 10-27).

¹³ Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pagg. 17-28).

¹⁴ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 1-56).

¹⁵ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pagg. 13-35).

¹⁶ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pagg. 10-35).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pagg. 4-17).

Durante il periodo pertinente la Commissione ha esaminato numerose notifiche riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e ha espresso pareri e osservazioni circostanziati sulla base dei regolamenti (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari¹⁸, (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale¹⁹ e (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano²⁰.

Altre notifiche riguardavano l'etichettatura dei prodotti alimentari e la Commissione ne ha valutato la compatibilità con la direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità²¹ e con il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori²².

- Nel settore dei servizi della società dell'informazione si sono registrate 99 notifiche. Numerose notifiche avevano come oggetto il settore dei giochi d'azzardo, mentre altre riguardavano, tra l'altro, il diritto d'autore nell'ambiente digitale, i servizi di media audiovisivi *on-demand*, il commercio elettronico, la firma elettronica e altri servizi fiduciari.
- Dal 2011 gli Stati membri hanno notificato una serie di regolamentazioni tecniche relative agli strumenti di misura. Questi progetti riguardavano diversi tipi di dispositivi di misura, quali contatori di calore, dell'elettricità e del gas, tassametri o rifrattometri dotati di prisma e prevedevano requisiti specifici che tali strumenti devono soddisfare. Le notifiche in materia di contatori di calore, dell'elettricità e del gas, nonché di tassametri sono state analizzate principalmente alla luce della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura²³. La novità è stata rappresentata dai progetti relativi ai nuovi sistemi di misurazione intelligenti, rientranti anch'essi nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/22/CE e alquanto complessi a causa dell'esigenza di combinare la progettazione con l'informatica e la comunicazione, la riservatezza dei dati con gli aspetti legati alla sicurezza.
- Nel settore dei prodotti chimici la Commissione ha ricevuto 76 notifiche. Alcuni progetti notificati riguardavano la dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, nonché un progetto di legge che vieta l'importazione e la vendita di

¹⁸ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 1-54).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 55-205).

²⁰ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pagg. 206-320).

²¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pagg. 29-42).

²² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18-63).

²³ Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pagg. 1-80).

prodotti contenenti alcuni ftalati destinati all'uso in interni o che possono venire a contatto con la pelle o con le mucose. I progetti notificati sono stati esaminati prevalentemente alla luce del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)²⁴.

- Nel settore dell'ambiente la Commissione ha esaminato 141 progetti di regolamentazioni. Alcuni progetti notificati stabilivano le condizioni per il ricorso alle dichiarazioni ambientali relative a oggetti e imballaggi di plastica, mentre altri vietavano la commercializzazione dei sacchetti per la spesa non biodegradabili. Tali notifiche sono state analizzate principalmente alla luce della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio²⁵.

La procedura 98/34 ha inoltre consentito alla Commissione di intervenire in settori in cui l'armonizzazione a livello di Unione europea era prevista o in corso, evitando così l'introduzione di misure nazionali divergenti da parte degli Stati membri. In conformità agli articoli 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/34/CE, la Commissione ha bloccato per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica l'adozione di progetti legislativi notificati relativi ai seguenti settori: requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi; indicazione dell'origine dell'olio d'oliva sull'etichetta e metodi di tale indicazione; termini composti per le bevande spiritose; identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche; concimi autorizzati nella produzione biologica. Grazie a questo tipo d'intervento la Commissione non solo ha evitato la frammentazione del mercato in settori in cui l'armonizzazione era prevista o in corso, ma ha anche consentito maggiore certezza e stabilità del quadro giuridico degli Stati membri e dell'Unione europea a vantaggio degli operatori economici e della competitività delle imprese europee.

► **Reazioni**

La Commissione ha formulato pareri circostanziati relativi a 208 notifiche, pari al 9,8% del numero totale di progetti notificati dagli Stati membri durante il periodo in esame. Tale importo indica un aumento del 29,2% nel numero dei pareri circostanziati formulati dalla Commissione rispetto ai tre anni precedenti. Da parte loro gli Stati membri hanno formulato 205 pareri circostanziati. Durante il periodo in esame sono state formulate in totale 910 osservazioni, di cui 425 dalla Commissione e 485 dagli Stati membri (vedi allegati 8.4 e 8.6).

In 12 casi la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a rinviare l'adozione delle regolamentazioni notificate di un anno a decorrere dalla data in cui sono state ricevute, poiché era in corso un lavoro di armonizzazione dell'Unione europea nel settore (vedi allegato 8.5).

1.12. Ricorso alla procedura d'urgenza

Su un totale di 2 114 notifiche, gli Stati membri hanno presentato 87 richieste di applicazione della procedura d'urgenza ai progetti notificati. La Commissione ha confermato la sua

²⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pagg. 1-849).

²⁵ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23).

interpretazione restrittiva delle condizioni eccezionali prescritte dalla direttiva 98/34/CE, vale a dire una situazione grave ed imprevedibile attinente, in particolare, alla tutela della salute e alla sicurezza. Il ricorso alla procedura d'urgenza è stato quindi negato qualora la giustificazione non sia stata sufficientemente motivata o si basasse su ragioni puramente economiche o su ritardi amministrativi nazionali, nonché nei casi in cui non sia stata dimostrata una situazione imprevedibile. La procedura d'urgenza è stata ritenuta giustificata in 56 casi, riguardanti in particolare le sostanze psicotrope, il controllo delle sostanze stupefacenti, i rifiuti radioattivi, l'infezione delle api, le intossicazioni da metanolo, i precursori degli esplosivi, la protezione del trasporto di contante, il divieto di prodotti nocivi per la salute, il divieto di possesso e uso di fuochi d'artificio non destinati a privati (vedi allegato 8.7).

1.13. Notifica di "misure di incentivazione di carattere fiscale o finanziario"

Conformemente alla direttiva 98/34, gli Stati membri sono tenuti a notificare gli incentivi fiscali e finanziari, vale a dire le regolamentazioni tecniche connesse a misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di dette regolamentazioni. La specificità di tali regolamentazioni tecniche è data dal fatto che il termine di differimento non si applica.

Durante il periodo 2011-2013 gli Stati membri hanno notificato 112 progetti di regolamentazioni come "misure di carattere fiscale o finanziario". La Commissione osserva che spesso la legislazione nazionale è stata erroneamente considerata "di carattere fiscale o finanziario" ai sensi della direttiva 98/34/CE quando contiene misure di carattere fiscale o finanziario ma non l'incentivo a rispettare tali regolamentazioni tecniche. Al fine di aiutare gli Stati membri a classificare correttamente tali regolamentazioni tecniche la Commissione ha elaborato orientamenti relativi alla definizione e alla notifica di "misure di carattere fiscale o finanziario" ai fini della direttiva 98/34/CE.

1.14. Misure prese a seguito delle reazioni della Commissione

Nel periodo 2011-2013 il rapporto fra il numero delle risposte degli Stati membri e il volume dei pareri circostanziati formulati dalla Commissione è stato soddisfacente (con una media dell'86% per l'intero periodo). Questa percentuale è l'indicatore principale per valutare l'impegno degli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dalla procedura. Il numero di risposte interamente soddisfacenti era più elevato rispetto al precedente periodo in esame (con una media del 48,4% per il periodo 2011-2013 rispetto al 32,5% durante il periodo 2009-2010, vedi allegato 8.8), circostanza che evidenzia una maggiore conformità degli Stati membri al quadro giuridico del mercato interno in seguito alla reazione della Commissione. L'effetto delle reazioni della Commissione è stato ancora più marcato nel caso dei progetti di regolamentazioni tecniche notificati e ritirati a seguito della formulazione di un parere circostanziato (24 casi per il periodo in esame). Nel caso di altri progetti di regolamentazioni tecniche notificati il dialogo è ancora in corso.

1.15. Misure prese a seguito della procedura di notifica

Per tutti gli altri casi in cui le potenziali violazioni del diritto del mercato interno dell'UE non sono state interamente eliminate nel quadro della procedura 98/34/CE, la Commissione ha svolto ulteriori indagini che in alcuni casi hanno poi portato a procedure EU Pilot o d'infrazione (articolo 258 del TFUE) su temi quali la qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, la tassazione dei prodotti alimentari con elevato tenore di zuccheri, sale e/o caffeina, le spese relative ai prodotti per la protezione dell'ambiente, la produzione tradizionale di alimenti, vini e bevande alcoliche, il divieto dei prodotti destinati all'uso in

interni contenenti determinati tipi di ftalati, i prodotti in cuoio, pelle e pelliccia, il contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di frutta e le buste di plastica.

Due delle procedure d'infrazione avviate nei confronti degli Stati membri durante il periodo in esame erano fondate sulla violazione degli obblighi a norma della direttiva 98/34/CE.

1.16. Dialogo con gli Stati membri

Nell'ambito delle riunioni periodiche del comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche si è proceduto a scambi di opinioni su questioni di interesse generale e su aspetti specifici della procedura.

Per quanto concerne le regolamentazioni tecniche, le discussioni hanno riguardato in particolare il ruolo delle notifiche per le questioni relative alla competitività nazionale e le analisi dell'incidenza sulla competitività; l'accesso ai documenti della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²⁶; l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo definitivo di una regolamentazione tecnica notificata nonché le conseguenze giuridiche della formulazione di un parere circostanziato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE.

La Commissione ha esposto la propria posizione per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; il riesame del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); il pacchetto sulla sicurezza dei prodotti e sulla vigilanza del mercato; la relazione di valutazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno²⁷; la situazione del mercato interno nel settore delle costruzioni; le questioni correlate alle regolamentazioni tecniche nel settore delle fonti di energia rinnovabile; le notifiche relative alla metrologia e nel settore ferroviario, in particolare gli obblighi di notifica nel quadro della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie²⁸ e la direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario²⁹.

La Commissione ha presentato gli orientamenti relativi alla definizione e alla notifica delle "misure di carattere fiscale o finanziario" ai fini della direttiva 98/34/CE, e gli orientamenti sullo sportello unico per la procedura di notifica 98/34 e per le procedure di notifica previste in specifiche norme dell'Unione.

In diversi Stati membri si sono svolti seminari che hanno permesso un dialogo diretto tra la Commissione e le autorità nazionali coinvolte nella procedura e che hanno consentito a queste ultime di familiarizzarsi con gli elementi particolarmente tecnici della procedura.

²⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48).

²⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pagg. 36-68).

²⁸ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pagg. 44-113).

²⁹ Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pagg. 1-45).

1.17. Richieste di accesso ai documenti emessi a norma della direttiva 98/34

Dal 2011 al 2013, la Commissione ha ricevuto 272 richieste di accesso ai documenti emessi nel quadro della procedura 98/34. La maggior parte di essi riguardava i pareri circostanziati e le osservazioni formulati dalla Commissione. L'accesso ai documenti richiesti è stato accordato in 167 casi. Negli altri casi l'accesso ai documenti è stato rifiutato, mentre era in corso il dialogo con gli Stati membri volto a eliminare il potenziale ostacolo agli scambi.

1.18. Conclusione

Tra il 2011 e il 2013, l'utilità della procedura è stata nuovamente confermata in termini di efficacia, trasparenza e cooperazione amministrativa.

L'approccio preventivo e di comunicazione della procedura 98/34 ha notevolmente ridotto il rischio di attività di regolamentazione nazionali condotte in modo da creare ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno. L'elevato numero di pareri circostanziati e di osservazioni formulati durante il periodo in esame dimostra che sussiste ancora il rischio di frammentazione del mercato interno delle merci. In media per l'86% dei pareri circostanziati formulati dalla Commissione durante tale periodo sono pervenute risposte da parte dagli Stati membri interessati cui sono seguiti dialoghi volti a eliminare ogni incompatibilità con il diritto dell'UE e a garantire la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno, evitando così procedure di infrazione.

La procedura 98/34 ha inoltre confermato la propria utilità dando la possibilità di individuare i settori nei quali potrebbe essere interessante l'armonizzazione a livello dell'UE.

Nell'applicazione della direttiva 98/34 la Commissione rimarrà vigile riguardo ai principi di una "migliore regolamentazione" e alla necessità di mantenere un clima favorevole alla competitività dell'economia europea. I progetti notificati continuano ad essere disponibili gratuitamente in formato elettronico e in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in modo da offrire agli operatori economici e alle altre parti interessate la possibilità di esprimere le loro osservazioni.

Continuerà l'impegno per assicurare agli operatori economici un quadro normativo chiaro volto a promuovere la competitività delle imprese europee all'interno dell'UE e nei paesi terzi, tenendo conto dei legami tra la procedura 98/34 e quella stabilita dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Un'ulteriore promozione della direttiva e la sua attuazione più rigorosa, unita a un legame più forte con la politica di accompagnamento e le azioni legislative, sono essenziali per realizzare pienamente i suoi obiettivi.